

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-604 del 08/02/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA MULTI 3 S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "STAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBIcato IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PARMENSE N° 281.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-614 del 07/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA MULTI 3 S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "STAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PARMENSE N° 281.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **MULTI 3 S.R.L.**, avente sede legale in Comune di Casal Maggiore (BO), via Quasimodo n° 42/C, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 17/10/2016, prot. n° 90116 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/11365), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Parmense n° 281;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata:

- per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico (costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Verificato che:

- le acque reflue di prima pioggia vengono trattate mediante un impianto costituito da un pozzetto deviatore, n° 2 vasche di accumulo e da un disoleatore;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante Fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 10 A.E.;
- le acque in uscita dagli impianti di depurazione di cui sopra danno origine ad un unico scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Bertone";

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale n° 67 del 23/01/2017 e trasmessa dal Comune di Piacenza con nota del 24/01/2014, prot. n° 10332 (acquisita agli atti il 25/01/2017 con prot. n° PGPC/2017/847);

Dato atto che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Piacenza, interpellato in proposito con nota 2/11/2016 prot. n. 12030, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MULTI 3 S.R.L.** per l'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Parmense n° 281;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MULTI 3 S.R.L.** (C. FISC. 03436801207), avente sede legale in Comune di Casal Maggiore (BO), via Quasimodo n° 42/C, per lo svolgimento dell'attività di "stazione rifornimento carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Parmense n° 281. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Bertone";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;;
2. **di impartire**, per lo scarico costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Bertone", le seguenti prescrizioni:
 - a) nel pozzetto di campionamento fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (come individuato nella planimetria del 26/01/2016 allegata all'istanza di AUA) dovranno essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole campionamento per caduta delle acque reflue. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti gli impianti di trattamento così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice degli impianti; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e gli oli dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, dei fanghi dalla fossa Imhoff, effettuato il controlavaggio del filtro percolatore e sostituito il filtro a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- d) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati nelle griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
- e) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso le acque reflue nel disoleatore con una portata massima non superiore a quella prevista nella scheda tecnica del disoleatore medesimo;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Consorzio di Bonifica di Piacenza e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o degli impianti di trattamento delle acque reflue rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna;

4. **di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.